

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4126 del 09/09/2019
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 75/2010 E SMI - DGR 1776/2018 - LR 13/2015 - AGROSISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN PIACENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PRICOLOSI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI ("GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI") SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4260 del 09/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 – DLGS 75/2010 E SMI – DGR 1776/2018 - LR 13/2015 – **AGROSISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN PIACENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI ("GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI") SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e *smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e *smi* recante disciplina dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e *smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e *smi* che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla *Legge n. 241/1990* e *smi* per tale istituto;

PREMESSO che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2954 del 29/08/2011 la Società Herambiente Spa (P.IVA: 02175430392) con sede legale in Bologna Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, per l'insediamento sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, veniva autorizzata, fino alla data del 29/08/2021:
 - ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e *smi*, alla gestione dell'impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione di correttivo ai fini agronomici ("gesso di defecazione"), comprensiva di autorizzazione;
 - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e *s.m.i.* alle emissioni in atmosfera,
 - ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e *smi* agli scarichi in pubblica fognatura;

- con provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3926 del 12/12/2013 la titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 2954 del 29/08/2011 veniva volturata a favore della Società Agrosistemi Srl (P.IVA: 01308140332) con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54;

VISTA l'istanza presentata in data 19/04/2019 (PG Arpae 64909/2019) con cui la Società Agrosistemi Srl – Piacenza, richiede, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, la modifica dell'autorizzazione n. 2954 del 29/08/2011 e smi, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto MiPAAF 28/06/2016, recante modifica del Dlgs n. 75/2010, ai fini dell'ottenimento, in seguito all'operazione di recupero R3 autorizzata, di ulteriore prodotto finale rientrante nel correttivo previsto al punto 23) dell'Allegato 3 del Dlgs n. 75/2010 e smi;

CONSIDERATO che:

- nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, la Società Agrosistemi Srl è ad oggi autorizzata al recupero R3 di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 19 08 05) ai fini dell'ottenimento, ai sensi del Dlgs n. 75/2010, di gessi di defecazione, rientranti nei correttivi Calci e Magnesiaci previsti al Punto 21 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010;
- con l'istanza di modifica dell'autorizzazione presentata in data 19/04/2019 la Società Agrosistemi, Srl, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto MiPAAF 28/06/2016, che modifica l'allegato 3 del Dlgs n. 75/2010, richiede di poter ottenere, mediante operazione di recupero R3, oltre a "gesso di defecazione" previsto al punto 21) dell'allegato stesso, anche "gesso di defecazione da fanghi" previsto al punto 23);
- in data 07/08/2019 (Pg. 124323) la Società Agrosistemi Srl ha inviato, a titolo volontario, la planimetria aggiornata dello schema fognario "Elaborato 2 – Planimetria delle reti fognarie" che andrà a sostituire la precedente planimetria allegata all'atto autorizzativo n. 2954 del 29/08/2011 e smi;
- in virtù della modifica operata con DM 28/06/2016, dal correttivo previsto al punto 21 dell'All. 3 D.Lgs. n. 75/2010 risultano espunti i *gessi di defecazione da fanghi* ora disciplinati al punto 23;
- in data 29/08/2019, con nota Pg 134235/2019, la Società Agrosistemi Srl chiarisce che relativamente all'istanza di modifica dell'autorizzazione n. 2954/2011 e smi intende rinunciare all'ottenimento del prodotto finale rientrante nel correttivo previsto al punto 21 dell'Allegato 3 del Dlgs n. 75/2010 e smi;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie ai fini del rilascio della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi
- in accordo con il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna sussistono gli elementi per procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta (giusto il verbale del 06/09/2019);

VISTO lo studio di impatto olfattivo mediante della dispersione atmosferica sulle emissioni potenzialmente odorigene presentato dalla Società Agrosistemi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. La garanzia finanziaria in essere dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per cui iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte del soggetto richiedente;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la **Società Agrosistemi Srl (P.IVA: 01308140332)** con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, alla gestione dell'impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione di correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi" (punto 23 dell'allegato dell'Allegato 3 del DLgs n. 75/2010 e s.m.i) nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, come di seguito indicato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2954 del 29/08/2011 e s.m.i in premessa richiamato;
3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che ai fini della gestione dell'impianto, con il presente atto sono altresì autorizzate e regolamentate anche le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e gli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. come di seguito riportato;
4. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - I rifiuti speciali non pericolosi ammessi al recupero (**R3**) nell'impianto per la produzione di correttivo ai fini agronomici ("gesso di defecazione da fanghi" di cui al punto 23 dell'Allegato 3 del DLgs n. 75/2010 e s.m.i) sono esclusivamente i seguenti:

EER	Descrizione
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

I rifiuti sopraindicati provengono, in via prioritaria, dall'adiacente depuratore di Cervia e da altri impianti analoghi del Gruppo HERA, presso cui sono comunque trattate unicamente acque reflue urbane. In ogni caso, non sono ammessi fanghi provenienti da impianti di depurazione presso cui sia svolta attività di trattamento di rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili provenienti da attività industriali.

- Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili nell'impianto è fissato in **80.000 tonnellate/anno**.
- Almeno il 25% del fango ritirato presso l'impianto di recupero dovrà provenire da impianti di depurazione che lo hanno sottoposto a centrifugazione.
- I fanghi di depurazione dovranno essere ben digeriti e sottoposti ad un processo meccanico di ispessimento tale da garantire un tenore di sostanza secca almeno del 15%.
- I fanghi ammessi a recupero devono essere idonei all'utilizzo agronomico secondo la specifica disciplina statale di riferimento, nonché possedere caratteristiche conformi al protocollo analitico previsto dalla DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i. per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Le analisi per l'omologa dei fanghi dovranno rispettare le frequenze previste in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 4 alla DGR n. 2773/04 e s.m.i.

- Il prodotto finale, cioè gesso di defecazione da fanghi, rientrante nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e smi, dovrà essere analizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e smi per ogni lotto funzionale avente dimensione comunque non superiore a 1000 tonnellate.
- Per ogni lotto prodotto dovrà essere individuata esattamente la provenienza dei fanghi che lo hanno generato, con le relative caratterizzazioni, per avere una completa tracciabilità dei rifiuti.
- Ogni carico di gesso di defecazione da fanghi in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi.
- L'impianto viene gestito secondo modalità e procedure indicate nel Manuale Operativo predisposto dal gestore, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AU. **Entro il 31/10/2019** deve essere trasmesso, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, il Manuale Operativo aggiornato con riferimento alla presente AU. Ogni ulteriore aggiornamento del Manuale Operativo in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Per quanto non espressamente disposto nel presente atto deve essere comunque garantito il rispetto del D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti.
- È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro, oltre quanto di seguito regolamentato con la presente AU in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
- Il gestore tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti.
In particolare deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- Le principali attività di lavorazione dei fanghi e lo stoccaggio del prodotto finito sono svolte all'interno di un capannone chiuso, servito da un sistema di aspirazione delle arie esauste, trattate mediante biofiltro prima dell'emissione in atmosfera.
Le emissioni provenienti dall'impianto di biofiltrazione (E1) dovranno rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - BIOFILTRO

<i>Portata massima</i>	61.000 Nm ³ /h
<i>Temperatura aeriforme</i>	30 °C
<i>Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico</i>	1 m
<i>Area della sezione di uscita del condotto di scarico</i>	400 m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- SOV come COT	10 mg/Nm ³
- NH ₃	20 mg/Nm ³
- H ₂ S	2 mg/Nm ³
- U.O.	< 300 U.O./m ³

L'impianto di biofiltrazione ha una superficie filtrante pari a 400 m² ed è costituito principalmente da cippato di legno e cortecce triturate arricchito con microorganismi. E' predisposto un punto di prelievo dell'emissione a monte del biofiltro sul collettore di adduzione per la caratterizzazione quali-quantitativa degli effluenti in ingresso.

Sono altresì previsti 2 sili per lo stoccaggio della calce esausta, dotati di idonei sistemi di abbattimento mediante filtri a maniche, per i quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della tecnologia di abbattimento installata. Il gestore è comunque tenuto ad effettuare le manutenzioni sui sistemi di abbattimento **almeno una volta all'anno.**

- Per una corretta gestione del biofiltro, devono essere garantiti i seguenti parametri di conduzione e in particolare:

- temperatura:	20÷40°C
- umidità	40÷60%
- pH	6÷8

Dovrà altresì essere garantita un'adeguata altezza del letto filtrante, che dovrà essere misurata con frequenza **semestrale**. Quando l'altezza del letto filtrante diminuisce in modo tale che la portata del ventilatore si riduce di 1/3, dovrà essere rigenerato interamente il letto filtrante.

- Per la verifica dei limiti stabiliti per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di biofiltrazione si dovrà far riferimento ai metodi indicati nell'allegato 3B della DGR 2236/09, come modificato dalla DGR 1769 del 22-11-2010 e precisamente:

Parametro/Inquinante	Sigla Parametro Inquinante	Metodi indicati
Unità Odorimetriche	OUE	UNI 13725
Portata	Portata	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	Polveri/Materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale)	COV totali espressi come carbonio	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc) UNI EN 13649
Ammoniaca	NH ₃	UNICHIM 632 (analisi colorimetrica o potenziometrica con IRSA 4030) UNICHIM 269
Acido Solfidrico	H ₂ S	DPR 322/71 (potenziometria o UV-VIS) UNICHIM 634

- Rispetto all'impatto odorigeno, si prende atto di quanto presentato dalla Società Agrosistemi Srl nella Valutazione modellistica dell'impatto olfattivo generato dalle emissioni odorogene dell'impianto di recupero fanghi da depurazione Biologica.

Dallo studio effettuato, seguendo quanto previsto dalla DGR della Regione Lombardia, emerge che, ai recettori individuati, lo scenario di impatto olfattivo risulta compatibile con le indicazioni di qualità previste dalla soprarichiamata normativa.

In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorogene, Arpae potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti alla Società accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Arpae.

- Dovranno essere verificate le reali emissioni e immissioni rumorose dell'impianto e dell'indotto; le metodiche di analisi e verifica adottate dovranno seguire norme tecniche riconosciute quali la UNI 11143-5 e UNI 9884.
- Gli scarichi di acque reflue industriali, unitamente ad acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto di scarico identificato S1, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in pubblica fognatura" del Comune di Cervia, fatta eccezione per i parametri in deroga riportati nella seguente tabella:

Scarico in pubblica fognatura			
Limiti in deroga ai parametri di scarico reflui			
Parametro		u.m.	Valore
BOD ₅		mg/l	2.000
COD		mg/l	4.000
SST		mg/l	1.000
Azoto Ammoniacale	NH ₄	mg/l	150
Azoto totale	N - tot	mg/l	150
Fosforo totale	P - tot	mg/l	30
Alluminio	Al	mg/l	10
Ferro	Fe	mg/l	20
Rame	Cu	mg/l	2
Zinco	Zn	mg/l	4

Per la deroga viene stipulata apposita convenzione fra HERA Spa (Gestore del SII del comune di Cervia) e Agrosistemi Srl.

- Con cadenza **semestrale** e nel rispetto delle vigenti norme, così come previsto anche nel piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, deve essere effettuato un autocontrollo per la verifica di conformità ai limiti sopraindicati per lo scarico in pubblica fognatura.

- Nel caso in cui si verificassero imprevisti tecnici che modificano, anche temporaneamente, il regime e/o la qualità degli scarichi dovrà essere data comunicazione al comune di Cervia, Arpa-Servizio Territoriale e ad Hera Spa.
 - La planimetria della rete fognaria "Elaborato 2 – Planimetria delle reti fognarie - Dicembre 2016", dove sono indicati i tracciati fognari e l'identificazione del punto di scarico S1, costituisce parte integrante della presente autorizzazione e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.
 - Il pozzetto ufficiale di prelievo degli scarichi idrici dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di controllo, tramite opportuni interventi di manutenzione.
 - Presso l'impianto dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli dello scarico.
 - In merito agli opportuni requisiti di monitoraggio e controllo dell'impianto, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società, acquisito come parte integrante della presente autorizzazione, il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.
 - Deve essere predisposta al termine di ogni anno una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati, gli esiti delle verifiche analitiche effettuate e la destinazione del materiale di recupero ottenuto; tale report annuale deve essere trasmesso, **entro il 30 aprile di ogni anno**, ad Arpa SAC e al Servizio Territoriale di Ravenna.
 - Eventuali modifiche dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
5. Di confermare il termine di validità dell'autorizzazione unica al **29/08/2021**. L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti nell'impianto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpa - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria.
- Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria, richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
7. Di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpa esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.